

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23196 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udiienza: 04/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~XXXXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXX~~ il 07/09/1993

avverso la sentenza del 13/03/2017 della Corte di appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

udito per l'imputato l'avv. Luciana Canonaco, quale sostituto processuale dell'avv. Gian Franco Suni, che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/03/2017, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 30.6.2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, ~~Salvatore Ferruccio~~ era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen, 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e 61 n. 2, 385 cod.pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ~~Salvatore Ferruccio~~, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 649 e 669 cod.proc.pen. e 54 della Convenzione di Schengen.

Esponde che la sentenza del 30.6.2015 del GUP del Tribunale di Oristano, confermata in sede di impugnazione dalla Corte di appello di Cagliari, era stata dichiarata esecutiva con ordinanza della stessa Corte di appello che aveva statuito la tardività della impugnazione; il ricorrente, pertanto, in esecuzione della sentenza n. 170/2015 RGNR 1639/2012 del GUP di Oristano, definitiva il 13.11.2015, veniva tratto in arresto e scontava l'intera pena inflitta, cessando l'espiazione in data 15.4.2017. Trattandosi del medesimo fatto il disposto dell'art. 649 cod.proc.pen. impedisce la celebrazione di un nuovo processo per fatto oggetto di decisione irrevocabile ed impone al giudice di ogni stato e grado di pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ex art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il divieto del "bis in idem" stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.

Esso è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo"; trattandosi di "error in procedendo" la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti

processuali (Sez.6, n.598 del 05/12/2017,dep.10/01/2018, Rv.271764; Sez.3,n.35394 del 7/04/2016, Rv.267997; Sez. 5, n.2807 de 06/11/2014,dep.21/01/2015, Rv.262586; Sez. un., 31 ottobre 2001, n. 42792, Policastro).

2. Nella specie, risulta dagli atti che: la sentenza del 30.6.2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano reca annotazione della Cancelleria in ordine alla data di irrevocabilità (13.11.2015); tale sentenza è stata posta in esecuzione con due diversi ordini di esecuzione n. SIEP 355/2015 del 10.12.2015 e del 19.7.2016; la Corte di appello ha, invece, definito con la sentenza impugnata l'instaurato giudizio di appello proposto dal difensore di Solinas Francesco avverso la sentenza del Gup, valutando espressamente la tempestività dell'impugnazione e confermando la decisione del primo giudice.

3. Risulta, quindi, dagli atti processuali un evidente contrasto tra la sentenza di primo grado- che reca annotazione di irrevocabilità- e la sentenza della Corte di appello, che, decidendo sull'appello proposto dal ~~solinas~~, ha confermato la sentenza di primo grado, pronunciando, in tal modo, su sentenza passata in giudicato.

4.La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.

Così deciso il 04/04/2018

Corte d'Appello - Cagliari